

SOSPENSIONE FERIALE

01. NOZIONE

Durante il mese di agosto la cosiddetta **sospensione feriale** determina di fatto un effetto cancellazione **dei giorni dall'1 al 31 agosto**.

Ciò implica non soltanto che durante tale periodo non saranno fissate **udienze** ma anche e soprattutto che, nel **calcolo di alcuni termini processuali** (stabiliti dalla legge per esempio per instaurare una causa, impugnare un atto, depositare documenti), dovranno essere **esclusi i 31 giorni di agosto**.

02. ASPETTI GENERALI

Dal **1° al 31 agosto** opera la **sospensione feriale** dei termini processuali relativi alle **giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative**.

Qualora il decorso del **termine abbia inizio durante il periodo di sospensione lo stesso è differito al termine di detto periodo**.

Tale sospensione, ovviamente, è applicabile ai termini previsti nell'ambito del processo tributario, mentre rimangono esclusi tutti quei termini che hanno una prevalente natura amministrativa (ad esempio, sgravio, deposito documenti, autotutela, ecc.).

Comunque, per effetto delle disposizioni del DL 193/2016 hanno avuto luce le seguenti novità e rientrano nella casistica:

i termini di sospensione relativi alla **procedura di accertamento con adesione**;

gli **avvisi bonari** e gli **atti di liquidazione** delle imposte sui redditi **assoggettati a tassazione separata**;

termini per la **trasmissione dei documenti e delle informazioni** richiesti dalle Entrate o da altri enti impositori sono ora sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso di accessi, ispezioni e verifiche, nonché procedure di rimborso ai fini Iva

03. COMPUTO DEL TERMINE

Secondo l'articolo 155 del c.p.c. nel computo del termine si esclude il giorno iniziale e si conteggia il giorno finale.

Per intenderci, se il termine processuale è iniziato a decorrere prima del periodo feriale lo stesso rimane sospeso nel mese di agosto e ricomincia a decorrere dal primo settembre che è incluso nel computo del termine.

Lo stesso articolo del c.p.c. dispone che **“se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”**.

Analoga considerazione i provvedimenti hanno attribuito alla giornata del sabato, generalmente giorno di chiusura per gli uffici.

Pertanto se un termine viene a scadere di sabato o in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Non appare inadeguata la prudenza in alcuni aspetti amministrativi poiché il termine potrebbe non essere a **“decorrenza successiva”**, ma **“a ritroso”**. L’avvertenza è contenuta in una “antica” circolare dell’Agenzia Entrate, la 56/2007, ciononostante, vista l’importanza delle problematiche in essere si consiglia un poco di prudenza.

TERMINE	SCADENZA	CASISTICHE
a decorrenza successiva	è prorogata al primo giorno successivo non festivo	presentazione, deposito ricorso, motivi aggiuntiva, appello ...
a ritroso	in via prudenziale è anticipata al giorno precedente non festivo	deposito di documenti, memorie, istanze, ...

04. TERMINI NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

La cosiddetta **pausa estiva** è, ovviamente applicabile alle disposizioni in materia di contenzioso tributario, anche in caso di interruzione del processo.

Comunque la sospensione è applicabile:

ai termini previsti per il ricorso dinanzi alle C.T.P. e a quelli per impugnare la sentenza della Commissione Tributaria;
al termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del ricorrente;
al termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso, in caso di costituzione in giudizio del resistente;
al termine di deposito di documenti, memorie e repliche scritte;
al ricorso contro la cartella di pagamento;
al ricorso contro l’iscrizione di ipoteca esattoriale;
al provvedimento di fermo amministrativo.

RICORDA	La sospensione stessa non opera per la domanda di rimborso di somme indebitamente versate o la messa in mora prima del giudizio di ottemperanza
----------------	---

05. PRESENTAZIONE DEL RICORSO

L'art. 21 del D.Lgs. 546/1992 dispone che il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale va presentata, **a pena d'inammissibilità**, entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato.

Come detto, ai fini del computo, non si conta il giorno iniziale e si considera quello finale.

Vediamo con qualche esempio ipotizzando diverse date di notifica di un ipotetico avviso di accertamento:

Accertamento notificato il:	Conteggio dei giorni	
	Periodo	Giorni
15 luglio Il termine scade il 14 di ottobre	Dal 16 al 31 luglio =	16 giorni
	Dal 1° al 31 agosto =	Sospensione dei termini
	Dal 1° al 30 settembre =	30 giorni
	Dal primo al 14 ottobre =	14 giorni
30 agosto Il termine scade il 30 ottobre	31 agosto	Sospensione dei termini
	Dal 1° al 30 settembre	30 giorni
	Dal 1° al 30 ottobre	30 giorni

06. NEL CASO DI RECLAMO MEDIAZIONE

I conteggi cambiano nel caso di **mediazione tributaria**.

Come noto l'articolo 17-bis del D.Lgs. 546/1992 ha introdotto l'istituto della mediazione tributaria obbligatoria (si veda in proposito l'apposita scheda) per gli atti di valore **non superiore a 20.000 euro**, tale limite è **stato elevato a 50.000 euro** per gli atti **notificati dal 1° gennaio 2018**.

Nello specifico la norma dispone che il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica entro la quale deve essere conclusa la detta procedura. Anche in questo caso si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Tale momento diventa una fase prettamente amministrativa collocata tra l'avvio dell'azione giudiziaria (la notifica del ricorso) e l'eventuale instaurazione del giudizio (i termini restano sospesi durante il procedimento di mediazione).

Anche in questo caso la tabella a pagina seguente ci aiuta in maniera precisa a specificare quel che accade.

Accertamento notificato il:	Conteggio dei giorni	
	Periodo	Giorni
31 marzo Proposta del reclamo mediazione il 28 maggio	Dal 1° al 30 aprile =	30 giorni
	Dal 1° al 28 maggio =	28 giorni
	Dal 29 al 31 maggio =	2 giorni
	Dal 1° al 30 giugno =	30 giorni
	Dal 1° al 31 luglio	31 giorni
	Dal 1° al 31 agosto =	Sospensione dei termini
	Dal 1° al 27 settembre	27 giorni
	Dal 27 settembre nei successivi 30 giorni	Il ricorso diventa procedibile Costituzione presso la CTP

07. GLI AVVISI BONARI

Quando riceve un avviso bonario il contribuente può versare gli importi richiesti entro i 30 giorni successivi al fine di fruire della riduzione delle sanzioni e per evitare il successivo ruolo.

Come detto dal DL 193/2016 è stata disposta la sospensione **dal 1° agosto al 4 settembre** del decorso dei 30 giorni previsti per il pagamento:

dei controlli automatici (36-bis per II.DD. e 54-bis per Iva);

dei controlli formali (36-ter).

Vediamo l'esempio:

Avviso bonario notificato il:	Conteggio dei giorni	
	Periodo	Giorni
25 luglio	Dal 26 al 31 luglio =	6 giorni
	Dal 1° agosto al 4 settembre =	Sospensione dei termini
	Dal 5 al 29 settembre =	24 giorni